

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 ottobre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
(Legge regionale in materia di lavori pubblici) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 6.

Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modifica-
zioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e diret-
tive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle
leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14,
2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994,
n. 1, e 28 luglio 1994, n. 35 Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2001, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3
(Regolamento della biblioteca regionale di Aosta) Pag. 19

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e
pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria) Pag. 20

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per
l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003 .. Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2001) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 5.

Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno
2001 Pag. 20

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni
ornitologiche venete Pag. 21

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998,
n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale» Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2001, n. 12.

Disciplina dell'attività contrattuale regionale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 13.

Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle
risorse idropotabili dell'arcipelago Toscano Pag. 29

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2001, n. 14.

Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'atti-
vità di estetista) Modifiche. Riesame Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 29.

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 21 settembre 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

1. All'art. 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «fonte privata,» sono inserite le parole «o in parte pubblica.».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale n. 12/1996

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

«b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, I.V.A. esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;».

2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

«c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorzierie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante contratto fiduciario, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano interdersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.».

3. All'art. 3, comma 4, quinto periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «per l'affidamento» sono sostituite dalle parole «con riferimento all'importo» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 4, della legge regionale n. 12/1996, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.».

2. All'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 12/1996, le parole «devono corrispondere» sono sostituite dalla parola «corrispondono» e le parole «agli articoli 9, 12, 13 e 14,» sono sostituite dalle parole: «all'art. 6, comma 4, 12, 13 e 14.».

3. All'art. 4, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),» sono sostituite dalle parole «legge n. 109/1994.».

4. All'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/1996, sono aggiunte, infine, le parole «nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina.».

5. La lettera c) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

«c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia;».

6. La lettera d) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1996, è sostituita dalla seguente:

«d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4;».

7. All'art. 4, comma 7, ultimo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «ricorrere al» sono sostituite dalle parole «richiedere, con proposta motivata, il».

8. Il comma 8 dell'art. 4, della legge regionale n. 12/1996, è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 5 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 3 dell'art. 5, della legge regionale n. 12/1996, è sostituito dal seguente:

«3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 12/1996

1. L'art. 6 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programmazione dei lavori pubblici*). — 1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma regionale di previsione e del piano regionale operativo di cui agli articoli 7 e 8.

2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

3. L'individuazione, negli atti programmatici generali e di settore dell'amministrazione regionale, o nel programma di governo, di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della relativa progettazione.

4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei suddetti studi fa capo alle strutture tecniche dei singoli assessorati competenti. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere supportate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1996

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Programma regionale di previsione*). — 1. La giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.

2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla giunta regionale al consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.

3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

4. Il programma regionale di previsione si compone:

a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;

b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della giunta regionale.

5. Nel programma regionale di previsione sono altresì compresi:

a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatici di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;

b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;

c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1996

1. L'art. 8 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Piano regionale operativo*). — 1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di previsione, la giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel medesimo.

2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), come modificati, da ultimo, dalla legge n. 415/1998, e agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.

4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.

5. Il piano regionale operativo si compone:

a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b), aggiornate con l'indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7 e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;

b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35 ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;

c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lettera a).

6. I lavori pubblici non ricompresi nel piano regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.

7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle amministrazioni e delle strutture regionali interessate. Qualora un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.

9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.

10. La deliberazione della giunta regionale di approvazione del piano regionale operativo è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1996

1. L'art. 9 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali*). — 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 12/1996

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 ECU ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.»

3. All'art. 11, comma 3, secondo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «le certificazioni» sono sostituite dalle parole «l'esito positivo degli accertamenti» e la parola «costituiscono» è sostituita dalla parola «costituisce».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1996 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperimentare un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate ai principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici.»

Art. 10.

Modificazioni all'art. 12 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 12, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole da «nel piano regionale» a «all'art. 7» sono sostituite dalle parole «negli atti programmatici di cui all'art. 6, comma 3».

Art. 11.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, la parola «programma» è sostituita dalla parola «piano».

2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche;».

3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.»

Art. 12.

Modificazioni all'art. 14 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 14, comma 3, lettera a), primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni» sono sostituite dalle parole «le planimetrie, le sezioni».

2. All'art. 14, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 12/1996, sono premesse le parole «l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero».

3. La lettera d) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);».

4. All'art. 14, comma 4, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «provvede alla certificazione di» sono sostituite dalle parole «accerta la».

Art. 13.

Modificazioni all'art. 15 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, la parola «certificata» è sostituita dalla parola «accertata».

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1996 le parole «dell'esecuzione» sono sostituite dalle parole «della procedura di affidamento».

3. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, terzo comma, della legge n. 2248/1865, allegato F, ovvero in forma mista, a corpo ed a

misura, ai sensi dell'art. 329 della legge n. 2248/1865, allegato F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.».

4. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, I.V.A. esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865, allegato F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, allegato F, oppure si scioglia per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.».

Art. 14.

Modificazioni all'art. 16 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli articoli 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 17 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, dopo la parola «collaudo» sono inserite le parole «finale amministrativo».

2. All'art. 17, comma 5, terzo periodo, della legge regionale n. 12/1996, la parola «800.000» è sostituita dalle parole «un milione di» e le parole «all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva» sono soppresse.

3. All'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 12/1996, è aggiunto, infine, il seguente periodo «Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della legge n. 109/1994».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«7-bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.».

5. All'art. 17, comma 17, della legge regionale n. 12/1996, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sei».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 18 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 12/1996, la parola «affidano» è sostituita dalle parole «possono affidare».

Art. 17.

Modificazioni all'art. 19 della legge regionale n. 12/1996

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva n. 92/50/CEE del consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici».

2. All'art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 4-ter».

3. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del sub-appalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996, nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.».

4. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996, è sostituito dal seguente:

«4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996, sono redatti:

a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;

b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono avvalersi;

c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;

f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d) ed e), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), le amministrazioni provvedono alla regolamentazione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla legge n. 415/1998, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.».

6. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«4-*ter*. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lettere c), d), e) ed f), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche, nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante. Le società di cui al comma 4, lettera e), singole o raggruppate ai sensi del comma 4, lettera f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.».

7. All'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/1996, le parole: «del consiglio, del 18 giugno 1992» sono soppresse.

8. Il comma 11 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«11. Con deliberazione della giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lettera a), della direttiva n. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali.».

9. Il comma 12 dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21.».

Art. 18.

Modificazioni all'art. 20 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, le parole «per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato 1A della direttiva n. 92/50/CEE e al decreto legislativo n. 157/1995,» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 19, comma 1-*bis*».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 21 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 12/1996, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, infine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neo-abilitati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lettera c) e d) di loro fiducia, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 21, comma 2.».

Art. 20.

Modificazioni all'art. 23 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 23, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «tenendo in considerazione i criteri» sono sostituite dalle parole «nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni».

2 Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al sub-appalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il sub-appalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla giunta regionale.».

3. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.».

4. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1996, è sostituito dal seguente: «Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo.».

5. Il comma 8 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.».

6. Il secondo periodo del comma 9 dell'art. 23 della legge regionale n. 12/1996 è soppresso.

Art. 21.

Modificazioni all'art. 24 della legge regionale n. 12/1996

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettere b) e c), anche per estratto presso l'amministrazione regionale.».

2. All'art. 24, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3» sono sostituite dalle parole «dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori».

3. All'art. 24, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3» sono sostituite dalle parole «dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori».

4. All'art. 24, comma 4, della legge regionale n. 12/1996, dopo la parola «affidati» sono inserite le parole «, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23,» e, infine, sono sopprese le parole «, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.».

Art. 22.

Modificazioni all'art. 25 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:

a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sottosistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 14/1973, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;

c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.».

2. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva n. 93/37/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al settantacinque per cento di quello posto a base d'asta.».

3. Il comma 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 7. Quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono comunque chiedere le giustificazioni di cui al comma 7.».

4. Il comma 9 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«9. Nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione, nonché dell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono stabilire, nel bando di gara, quale procedura adottare, tra quelle previste nei commi 7 e 8. Nel caso in cui il bando preveda la procedura di valutazione dell'anomalia delle offerte, sulla base della normativa comunitaria, la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.».

5. Il comma 11 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«11. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lettera a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1995, o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.».

6. Il comma 12 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/1996

1. L' art. 26 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (*Procedura ristretta*) — 1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo può essere raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.

2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla direttiva n. 93/38/CEE e al decreto legislativo n. 158/1995, il soggetto appaltante, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso gli appositi albi della stazione appaltante, del comune sede dell'intervento e presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, di apposito bando. I soggetti appaltanti, di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) e c), provvedono alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso i propri albi pretori e, per estratto, presso l'albo pretorio dell'amministrazione regionale, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara.

3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza.

4. Qualora il numero delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, aventi singolarmente i requisiti di iscrizione richiesti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura ristretta. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere compreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando.».

Art. 24

Modificazioni all'art. 27 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5.».

2 Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'art. 24, comma 1 lettera a), della legge n. 109/1994, così come modificata, da ultimo, dalla legge n. 415/1998, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).».

3. Il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai sub-appaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L' eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'art. 25, comma 9.».

4. Il comma 7 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.».

Art. 25.

Modificazioni all'art. 28 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 28, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 12/1996, dopo le parole «abbiano conferito» sono aggiunte le parole «, o si impegnino a conferire.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.».

3. All'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «singoli consorzi» sono sostituite dalle parole «singoli partecipanti ai consorzi».

4. All'art. 28, comma 9, lettera c), della legge regionale n. 12/1996, dopo la parola «combinata» sono aggiunte le parole «o mista».

5. Dopo il comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«9-bis. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, ovvero all'albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, sono i seguenti:

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera a), la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta e ciascuna impresa deve possedere una classifica di iscrizione pari al venti per cento dell'importo a base d'asta;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera b), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti, per la mandataria, e nelle categorie scorporabili richieste, per le mandanti, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. L'impresa mandataria non può assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda un'iscrizione nella categoria prevalente pari o superiore all'importo a base d'asta, ovvero nelle categorie specializzate scorporabili per i singoli importi, nonché i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l'impresa singola. Ciascuna opera scorporabile deve essere assunta per intero da un'unica impresa mandante;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera c), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti delle imprese associate in senso orizzontale deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta, dedotto dell'ammontare complessivo delle opere scorporabili, la cui esecuzione è assunta da imprese mandanti, associate in senso verticale, in possesso di adeguate iscrizioni nelle relative categorie. L'impresa mandataria e le mandanti associate in senso orizzontale non possono assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili, salvo che la somma delle iscrizioni possedute dalle stesse nella categoria prevalente sia pari

o superiore all'importo a base d'asta oppure, nelle categorie specializzate scorporabili, le medesime posseggano iscrizioni adeguate per i singoli importi.».

6. Dopo il comma 9-*bis* dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1996, inserito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

«9-*ter*. I requisiti tecnico-finanziari, previsti dalla normativa nazionale vigente per l'impresa singola, sempre che frazionabili, devono essere posseduti dalle imprese associate nel modo seguente:

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera a), nella misura variabile tra il quaranta per cento e il sessanta per cento dalla capo-gruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del dieci per cento ed il massimo del venti per cento di quanto richiesto cumulativamente;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera b), nella stessa misura prevista per l'impresa singola dall'impresa capo-gruppo nella categoria prevalente. Per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lettera c), devono sussistere le condizioni di cui alla lettera a), per le imprese associate in senso orizzontale, e le condizioni di cui alla lettera b), per le imprese mandanti che assumono le opere scorporabili.».

7. All'art. 28, comma 10, della legge regionale n. 12/1996, è, infine, aggiunto il seguente periodo: «L'amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili, tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno dell'albo nazionale dei costruttori ovvero al venti per cento dell'importo a base d'asta.».

8. All'art. 28, comma 11, secondo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «con le stesse modalità di cui al comma 12» sono soppresse.

9. I commi 12, 13 e 14 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1996 sono abrogati.

10. Il comma 15 dell'art. 28 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«15. Qualora nell'oggetto dell'appalto, o della concessione, rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale oppure combinata o mista, di cui al comma 9, lettera b) e c), salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola. In questi casi non è comunque richiesta l'iscrizione all'albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, delle imprese mandanti associate in senso verticale.».

Art. 26.

Modificazioni all'art. 31 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei sub-appaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, non soggetto a ribasso d'asta.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente.».

3. All'art. 31, comma 2, lettera c), secondo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti» sono sostituite dalle parole «trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti, nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale».

4. All'art. 31, comma 2, lettera d), primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, le parole «del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori» sono sostituite dalle parole «di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto».

5. La lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della legge n. 55/1990;».

Art. 27.

Modificazioni all'art. 32 della legge regionale n. 12/1996

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) per cause imprevedute e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1996 è inserita la seguente:

«b-*bis*) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;».

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;».

4. La lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.».

5. Il comma 12 dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11.».

Art. 28.

Modificazioni all'art. 33 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono sub-appaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte sub-appaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al sub-appalto, in una o più lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, può inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.».

2. All'art. 33, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/1996, le parole «entro i trenta giorni precedenti alla» sono sostituite dalle parole «almeno sessanta giorni prima della».

3. All'art. 33, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 12/1996, dopo le parole «che l'affidatario del sub-appalto o del cottimo» sono aggiunte le parole «fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 4.».

4. All'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 12/1996 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del sub-appaltatore, alla consegna di copia autentica del contratto di sub-appalto o di cottimo al coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lettera c);».

5. All'art. 33, comma 3, della legge regionale n. 12/1996 le parole «provvedono all'esclusione» sono sostituite dalle parole «possono stabilire, nel bando di gara, l'esclusione».

6. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede al rilascio dell'autorizzazione del sub-appalto, entro trenta giorni dalla relativa richiesta previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di sub-appalto ai sensi dell'art. 25, comma 9; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.».

Art. 29.

Modificazioni all'art. 34 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 34, comma 1, secondo periodo, della legge regionale n. 12/1996, dopo le parole «entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva» sono inserite le parole «o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«2-bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte, per le imprese ceficate, del cinquanta per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 4 dell'art. 25.».

4. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/1996 è abrogato.

5. All'art. 34, comma 5, della legge regionale n. 12/1996, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori.».

6. All'art. 34, comma 7, secondo periodo, della legge regionale n. 12/1996, dopo le parole «di cui all'art. 32» sono aggiunte le seguenti parole: «comma 1, lettera c).».

7. Dopo il comma 8 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/1996 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'art. 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.».

Art. 30.

Modificazioni all'art. 37 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.».

2. Dopo il comma 10 dell'art. 37 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«10-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa contenuta negli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994, introdotti dalla legge n. 1.415/1998.».

Art. 31.

Modificazioni all'art. 38 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale approva il piano annuale dei lavori di cui al comma 1 predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. Il piano annuale dei lavori in economia e il piano degli interventi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego

temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta), anche se approvati con specifico provvedimento della giunta regionale, costituiscono parte integrante del piano regionale operativo di cui all'art. 8.».

Art. 32.

Modificazioni all'art. 39 della legge regionale n. 12/1996

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 12/1996 sono abrogate.

2. All'art. 39, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale n. 12/1996 le parole «della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, *e*)» sono soppresse.

3. All'art. 39, comma 3, lettera *b)*, della legge regionale n. 12/1996, la parola «programma» è sostituita dalla parola «piano».

4. La lettera *d)* del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*d*) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso;».

5. La lettera *f)* del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti;».

6. All'art. 39, comma 3, lettera *g)*, della legge regionale n. 12/1996, le parole «e la tenuta» sono soppresse.

7. All'art. 39, comma 3, la lettera *l)* della legge regionale n. 12/1996 è abrogata.

8. All'art. 39, comma 4, lettera *a)*, della legge regionale n. 12/1996, le parole «piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6,» sono soppresse e le parole «programma regionale operativo» sono sostituite dalle parole «piano regionale operativo».

9. All'art. 39, comma 4, lettera *b)*, della legge regionale n. 12/1996, le parole «nonché delle progettazioni di cui agli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle parole «comma 4;».

Art. 33.

Modificazioni all'art. 40 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 12/1996, le parole «dei lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «competente in materia di opere pubbliche».

2. All'art. 40, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale n. 12/1996, le parole «del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6,» sono soppresse e le parole «programma regionale operativo» sono sostituite dalle parole «piano regionale operativo».

3. La lettera *h)* del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*h*) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori.».

4. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 40 della legge regionale n. 12/1996 sono abrogati.

Art. 34.

Modificazioni all'art. 41 della legge regionale n. 12/1996

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 12/1996 è abrogata.

2. La lettera *a)* del comma 8 dell'art. 41 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*a*) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;».

3. La lettera *c)* del comma 9 dell'art. 41 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*c*) agli appalti, agli eventuali sub-appalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.».

Art. 35.

Modificazioni all'art. 42 della legge regionale n. 12/1996

1. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1996 è inserito il seguente:

«2-bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla giunta regionale dalla consulta, di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali.».

Art. 36.

Modificazioni all'art. 43 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 43, comma 4, della legge regionale n. 12/1996, la parola «programma» è sostituita dalla parola «piano».

Art. 37.

Modificazioni all'art. 44 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, la regione promuove e sostiene la diffusione della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.».

2. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il sistema di qualificazione di cui all'art. 23, comma 1, si uniforma a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla legge n. 415/1998.».

3. I commi 3, 4, e 5 dell'art. 44 della legge regionale n. 12/1996 sono abrogati.

Art. 38.

Modificazioni all'art. 45 della legge regionale n. 12/1996

1. Il comma 7 dell'art. 45 della legge regionale n. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della legge regionale n. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.».

Art. 39.

Modificazioni all'art. 46 della legge regionale n. 12/1996

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 46 della legge regionale n. 12/1996 è sostituita dalla seguente:

«*c*) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

2. All'art. 46, comma 4, della legge regionale n. 12/1996, le parole da «legge regionale» a «altre manifestazioni» sono sostituite dalle parole «legge regionale n. 47/1994».

Art. 40.

Modificazioni all'art. 47 della legge regionale n. 12/1996

1. All'art. 47, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 12/1996, la parola «9» è soppressa.

2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 12/1996 sono abrogati.

Art. 41.

Abrogazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1991, n. 9, è abrogato.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 settembre 1999

VIÈRIN

01R0395

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 6.

Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1, e 28 luglio 1994, n. 35.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 20 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, la presente legge detta norme per la riforma dell'organizzazione turistica della Valle d'Aosta, in particolare per quanto concerne:

a) la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione di iniziative dirette alla promozione dell'offerta turistico-commerciale regionale nel suo complesso, tenuto conto che l'intero territorio della regione è considerato turisticamente rilevante;

b) la promozione di idonei strumenti di valorizzazione e commercializzazione dell'offerta turistico-commerciale regionale in tutte le sue componenti ed articolazioni;

c) l'organizzazione, sul territorio regionale, di adeguati servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica.

Capo II

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Art. 2.

Organizzazione dell'attività promozionale turistica

1. Al fine di incrementare il movimento turistico verso il territorio regionale e di favorire il prolungamento delle stagioni turistiche, nonché la destagionalizzazione e la più ampia diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede alla pianificazione e all'attuazione di idonee iniziative destinate ad affermare sul mercato nazionale ed internazionale un'adeguata immagine della Valle d'Aosta, nonché a promuoverne l'offerta turistica nel suo complesso.

2. Le iniziative di cui al comma 1, sono definite ed approvate dalla giunta regionale e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

b) partecipazione a o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolare riflesso sull'immagine turistica della Valle d'Aosta;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale promozionale e pubblicitario;

d) effettuazione di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l'impostazione e la successiva verifica dell'efficacia dell'attività promozionale e per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) individuazione di un logo identificativo del prodotto turistico regionale da utilizzare nell'ambito delle iniziative promozionali e pubblicitarie attuate dalla Regione e, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di turismo, nell'ambito di quelle attuate da operatori turistici;

f) effettuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire l'incremento del movimento turistico verso la regione e la migliore organizzazione dell'offerta turistica valdostana.

3. Nello svolgimento dell'attività promozionale, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso di enti pubblici e privati.

Art. 3.

Attività di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove la creazione di strumenti in grado di realizzare un efficace e continuo raccordo fra le strategie di comunicazione, promozione e accoglienza turistica e le iniziative attuate per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, nonché di assicurare una adeguata azione di monitoraggio del mercato e dell'offerta turistico-commerciale valdostana.

2. L'osservatorio regionale del commercio e del turismo previsto dall'art. 11 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), come modificato dall'art. 4 della presente legge, rientra tra gli strumenti di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) garantire gli elementi informativi per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione ed efficacia degli interventi;

b) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni e delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e turismo, valorizzando i dati ricavabili dagli archivi di natura amministrativa, curando un rapporto di scambio informativo tra le banche dati degli enti pubblici, evitando duplicazioni di adempimenti per gli operatori e per le stesse amministrazioni pubbliche.

Art. 4.

Modificazioni all'art. 11 della legge regionale n. 12/1999

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

«a) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con l'apporto dei comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati indicati nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 114/1998».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

«*b*) collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale».

3. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'osservatorio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di turismo e commercio, provvede a:

a) promuovere indagini e ricerche e attivare collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo, anche avvalendosi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica;

b) collaborare all'elaborazione e all'attivazione di un sistema di rilevazione dei flussi turistici che consenta una tempestiva valutazione del loro andamento, in quanto strumento essenziale per indirizzare le politiche di marketing della Regione e degli operatori turistici, pubblici e privati, la cui struttura e modalità di attuazione sono definite con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo;

c) pubblicare un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

d) esprimere pareri sui programmi promozionali della Regione, favorendone il raccordo con analoghe iniziative degli altri operatori, pubblici e privati;

e) predisporre annualmente il programma della propria attività per l'anno successivo».

4. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 11-bis alla legge regionale n. 12/1999

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 12/1999, come modificato dall'art. 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Composizione e funzionamento dell'osservatorio regionale*). — 1. L'osservatorio regionale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di turismo e commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di turismo, sport, commercio e trasporti, o suo delegato;

c) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di industria, artigianato ed energia, o suo delegato;

d) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;

e) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

f) un rappresentante degli enti locali, designato dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

g) quattro rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del turismo;

h) due rappresentanti designati d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore del commercio;

i) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti);

j) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti dei settori turistico e commerciale;

k) due rappresentanti designati d'intesa tra le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e le proloco;

l) un rappresentante designato d'intesa tra i consorzi di operatori turistici riconosciuti esistenti in Valle d'Aosta;

m) un rappresentante del mondo sportivo designato dal comitato regionale C.O.N.I.

2. La struttura regionale competente in materia di turismo e commercio richiede agli organismi interessati di designare i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine, in difetto di designazioni, provvede la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo e commercio.

3. I componenti dell'osservatorio regionale debbono avere adeguata esperienza nei loro settori specifici, turistico o commerciale, o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza negli specifici settori del turismo o del commercio o, in generale, in materia di economia o statistica.

4. L'osservatorio regionale, nella seduta d'insediamento, approva il regolamento interno recante la disciplina e le modalità per il proprio funzionamento.

5. L'osservatorio è convocato dall'assessore regionale competente in materia di turismo e commercio almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocato entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei componenti l'osservatorio stesso.

6. Alle riunioni dell'osservatorio regionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati all'attività dell'osservatorio medesimo.

7. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio regionale sono assicurate da un funzionario designato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio.

8. L'osservatorio regionale dura in carica cinque anni; sessanta giorni prima della sua scadenza la struttura regionale competente in materia di turismo e commercio invita gli organismi interessati, affinché provvedano a designare i loro rappresentanti, effettivi e supplenti».

Art. 6.

Sistema informativo regionale del commercio e del turismo

1. È istituito il sistema informativo regionale del commercio e del turismo (SIRECT), per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio e comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio regionale e la rete distributiva nazionale;

b) realizzazione di un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e della evoluzione delle imprese turistiche al fine di favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.

2. Alla realizzazione e alla gestione del SIRECT provvede l'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e con i comuni, sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio e del turismo.

3. Per gli adempimenti di cui al comma 2, possono essere stipulate convenzioni con soggetti, pubblici e privati, aventi specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale, del marketing e del turismo.

4. Nell'ambito del SIRECT è realizzata una banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla rete di vendita e all'infrastruttura turistica, nonché al monitoraggio del mercato turistico e commerciale.

5. I comuni e le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives di cui all'art. 12 collaborano al regolare aggiornamento della banca dati regionale sulla base dei dati statistici e amministrativi in loro possesso e, nel caso dei comuni, sulla base dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e alle comunicazioni pervenute.

6. L'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio definisce le modalità di accesso alla banca dati regionale da parte dei privati interessati.

Art. 7.

Programma informatico

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, in collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio e sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio e del turismo, cura, avvalendosi di esperti, la creazione di un programma informatico di archiviazione dei principali dati delle attività turistiche e della rete distributiva, che sia compatibile con il sistema informatico dei servizi camerali, in grado di gestire le procedure di autorizzazione e di comunicazione previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Il programma di cui al comma 1 è ceduto gratuitamente ed è utilizzato dai comuni e dalle aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives.

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di collegamento dei comuni con la struttura regionale competente in materia di servizi camerali ai fini dell'acquisizione dei dati relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico ed amministrativo.

Art. 8.

Modalità di realizzazione della banca dati regionale

1. La banca dati regionale di cui all'art. 6, comma 4, è costituita per fasi successive nel corso di un triennio.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT provvede, con la collaborazione dei comuni e della struttura regionale competente in materia di servizi camerali, a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche anagrafiche e tipologiche degli esercizi commerciali e turistici della regione.

3. Entro il termine di cui al comma 2, i comuni forniscono notizie sulle principali variazioni intervenute nella rete distributiva al dettaglio nel corso dell'anno 2000.

4. Entro venti mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato della gestione del SIRECT invia a ciascun comune l'elenco delle attività commerciali e turistiche operanti nel rispettivo territorio, affinché il comune provveda, entro sessanta giorni, al riscontro della loro correttezza e completezza e all'aggiornamento in relazione alle variazioni intervenute.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la banca dati regionale è integrata, con le procedure e le modalità definite dall'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio e del turismo, da ulteriori dati utili ai fini di una più completa conoscenza dell'infrastruttura turistica e commerciale della regione.

6. Ultimata la fase di costituzione della banca dati regionale, l'aggiornamento dei dati avviene secondo modalità e tempi definiti dall'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio, sulla base delle indicazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio e del turismo.

7. L'assessorato regionale competente in materia di turismo e commercio promuove altresì l'ulteriore arricchimento della banca dati regionale mediante:

a) la rilevazione, anche a campione, di ulteriori dati e notizie sulla rete distributiva al dettaglio e sull'infrastruttura turistica;

b) la raccolta di dati acquisiti da altri enti regionali, nazionali o internazionali, istituti di ricerca ed altri organismi specializzati;

c) l'effettuazione di indagini sui prezzi e sui consumi di residenti e turisti.

Capo III

VALORIZZANTE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-COMMERCIALE

Art. 9.

Promozione delle iniziative di commercializzazione

1. Per garantire la maggiore efficacia delle attività volte alla promozione e alla commercializzazione dell'offerta turistico-commerciale valdostana, la Regione:

a) favorisce la costituzione dei consorzi e delle associazioni di cui all'art. 10, quale fondamentale strumento di aggregazione finalizzato ad una più efficace commercializzazione del prodotto turistico locale;

b) promuove la predisposizione e la commercializzazione di pacchetti turistici che comprendano e valorizzino le diverse componenti dell'offerta turistica regionale.

Art. 10.

Riconoscimento di consorzi e associazioni di operatori turistici

1. La Regione riconosce i consorzi e le associazioni di operatori turistici costituiti, in uno o più ambiti territoriali delle aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'Initiatives, la cui attività abbia almeno ad oggetto la promozione e la vendita dei servizi turistici prodotti dagli operatori associati.

2. Il riconoscimento è concesso su istanza delle associazioni o dei consorzi a ciò interessati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, subordinatamente alla verifica che il relativo statuto non precluda in alcun modo la possibilità di adesione da parte di qualsiasi operatore turistico, operante nell'ambito territoriale interessato o nel territorio di comuni limitrofi, il quale accetti e rispetti le condizioni poste dallo statuto medesimo.

3. Possono far parte di un consorzio o di una associazione riconosciuti gli operatori turistici che hanno sede operativa nell'ambito territoriale in cui è costituito il medesimo consorzio o associazione.

4. La vendita diretta al pubblico da parte dei consorzi o delle associazioni riconosciute, se limitata ai servizi prodotti dai propri associati, non è soggetta ad autorizzazione di agenzia di viaggi e turismo.

Capo IV

INFORMAZIONE, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Sezione I

SERVIZI DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Art. 11.

Organizzazione dei servizi

1. I servizi di informazione, accoglienza e assistenza turistica sono svolti dalle aziende di informazione e accoglienza, turistica - Syndicats d'initiatives e dalle associazioni pro-loco.

2. I servizi di cui al comma 1, sono svolti ed organizzati anche in conformità agli indirizzi e alle direttive formulati dall'assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. Per omogeneizzare ed incrementare la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi di cui al comma 1, nonché al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi attinenti la realizzazione della banca dati di cui all'art. 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui al comma 4, la Regione promuove iniziative di formazione volte ad elevare la professionalità degli addetti.

4. La Regione promuove inoltre la realizzazione di un sistema informativo turistico, basato su una banca dati informatizzata e gestita in rete con le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives e con gli operatori turistici interessati; la Regione cura inoltre la distribuzione sulle reti telematiche delle informazioni contenute nella banca dati turistica.

*Sezione II*AZIENDE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
SYNDICATS D'INITIATIVES

Art. 12.

*Istituzione delle aziende di informazione e accoglienza turistica
Syndicats d'initiatives*

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale una più capillare e razionale organizzazione dei servizi di informazione, assistenza e accoglienza turistica, sono istituite le aziende di informazione e accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT), di seguito denominate aziende.

2. Le aziende hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti di indirizzo adottati dalla Regione.

3. Le aziende operano in collaborazione con gli operatori e le organizzazioni turistiche territorialmente interessati.

4. L'iniziativa per la istituzione di una azienda è assunta da uno o più comuni, il cui territorio complessivamente soddisfi i requisiti di cui all'art. 13 ed è approvata con deliberazione della giunta regionale; la relativa istanza è indirizzata all'assessorato regionale competente in materia di turismo ed è corredata di copia degli atti deliberativi con cui i comuni richiedenti approvano l'iniziativa.

5. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede a trasmettere alla giunta regionale una motivata proposta di approvazione o di reiezione dell'istanza.

Art. 13.

Ambito territoriale delle aziende

1. Ai fini della costituzione di una azienda, il relativo ambito territoriale deve possedere i seguenti requisiti:

a) estensione sull'intero territorio di almeno un comune;

b) esistenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere non inferiori a 7.000 posti letto ufficialmente censiti, di cui almeno 3.500 presso esercizi alberghieri.

2. Si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b), qualora l'ambito territoriale dell'azienda sia esteso sull'intero territorio di tutti i comuni di una comunità montana oppure qualora l'ambito territoriale, di particolare interesse turistico, sia caratterizzato dalla presenza di collegamento internazionale stradale e sciistico.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, qualora l'ambito territoriale sia costituito da più comuni, ciascuno degli stessi deve essere limitrofo rispetto ad almeno un comune rientrante nel medesimo ambito.

4. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale può provvedere alla modificazione e all'aggiornamento del requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 14.

Compiti delle aziende

1. È compito delle aziende:

a) assicurare, in attuazione e in conformità degli indirizzi e delle direttive di cui all'art. 11, comma 2, i servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, attuando a tale scopo tutte le iniziative comunque funzionali al soddisfacimento delle esigenze della clientela turistica;

b) promuovere, coordinare e anche, in collaborazione con altre aziende, enti pubblici e privati ed associazioni locali, attuare la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, convegni, eventi e ogni altra attività destinata a qualificare l'animazione turistica della località;

c) realizzare e diffondere materiale illustrativo ed informativo atto a favorire la conoscenza delle risorse turistiche del proprio ambito territoriale;

d) istituire e gestire uffici periferici o strumenti idonei all'informazione turistica;

e) effettuare la rilevazione dei dati statistici concernenti il movimento turistico, secondo le modalità stabilite dai competenti organi statali e regionali e operando adeguati controlli sulla correttezza e tempestività dei dati forniti dagli operatori;

f) collaborare con la Regione, per l'attuazione di iniziative di promozione;

g) svolgere attività di supporto e di cooperazione nei confronti dei consorzi e associazioni di cui all'art. 10 e degli operatori turistici allo scopo di favorirne e coordinarne l'attività di commercializzazione del prodotto turistico locale;

h) collaborare, nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali, alla realizzazione e alla gestione della banca dati di cui all'art. 6, comma 4, e del sistema informativo turistico di cui all'art. 11, comma 4.

2. Qualora ciò sia funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), le aziende hanno facoltà di assumere, senza finalità di lucro, la gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico-ricreativo e sportivo.

Art. 15.

Uffici di informazione turistica

1. Le aziende possono istituire propri uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) nei comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

2. E consentito l'uso della denominazione IAT anche agli uffici di informazione eventualmente gestiti dalle associazioni pro-loco o dai centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12/1999, sulla base di apposite convenzioni con le aziende territorialmente competenti volte a garantire l'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale addetto.

3. Gli IAT adottano il medesimo segno distintivo, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 16.

Organi dell'azienda

1. Sono organi dell'azienda:

a) l'assemblea;

b) il comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 17.

A s s e m b l e a

1. L'assemblea dell'azienda è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo ed è composta da:

a) il sindaco, o un consigliere comunale da questi designato, di ciascun comune compreso nell'ambito territoriale dell'azienda;

b) un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie, designato d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e su proposta delle associazioni locali, qualora esistenti:

1) albergatori;

2) esercenti di centri turistici all'aperto;

3) esercenti impianti a fune;

4) commercianti;

5) altri pubblici esercenti.

c) un rappresentante delle associazioni pro-loco esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;

d) un rappresentante delle scuole di sci autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'azienda;

e) un rappresentante delle società locali di guide alpine autorizzate ed operanti nell'ambito territoriale dell'azienda;

f) un rappresentante delle associazioni di accompagnatori della natura costituite ed operanti nell'ambito territoriale dell'azienda;

g) un rappresentante dei consorzi o delle associazioni di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell'art. 10, aventi sede nell'ambito territoriale dell'azienda;

h) un rappresentante dei lavoratori del settore turistico, designato d'intesa tra le organizzazioni sindacali operanti nella regione;

i) un esperto in materia di turismo designato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, anche quale componente del comitato esecutivo.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile amministrativo dell'azienda.

3. La struttura regionale competente in materia di turismo richiede alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h), di designare i propri rappresentanti in seno all'assemblea; qualora la designazione non avvenga entro trenta giorni dalla richiesta, provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. I componenti dell'assemblea, con l'eccezione dei rappresentanti dei comuni e della Regione, debbono risiedere o svolgere in modo continuativo la propria attività nell'ambito territoriale dell'azienda.

5. L'assemblea dura in carica cinque anni.

6. L'assemblea è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve essere inoltre convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta fatta da almeno un terzo dei propri componenti.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

8. Se gli intervenuti non rappresentano la maggioranza dei componenti, l'assemblea è nuovamente convocata non prima di cinque giorni dalla prima convocazione e con il medesimo ordine del giorno; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano fatta salva ogni diversa disposizione statutaria.

10. I componenti dell'assemblea decadono dalla carica quando perdano i requisiti di cui al comma 4 o quando non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'assemblea. In tal caso, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, a seguito di segnalazione da parte del responsabile amministrativo dell'azienda, provvede alla relativa sostituzione.

Art. 18.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea assicura il necessario coordinamento tra gli operatori interessati allo sviluppo del turismo nell'ambito territoriale di competenza e definisce gli indirizzi generali dell'azione dell'azienda; l'assemblea in particolare provvede a:

- a) approvare lo statuto;
- b) eleggere il presidente;
- c) nominare i membri del comitato esecutivo di propria competenza;
- d) approvare il bilancio di previsione e il rendiconto;
- e) approvare i programmi di attività dell'azienda e formulare annualmente gli indirizzi da impartire al comitato esecutivo per l'attuazione dei programmi stessi.

Art. 19.

Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è nominato dall'assemblea ed è composto dal presidente e da quattro membri, di cui tre nominati dall'assemblea, anche al di fuori dei componenti l'assemblea stessa; il quarto membro è l'esperto designato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera i); le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile amministrativo dell'azienda.

2. Qualora il presidente dovesse coincidere con l'esperto in materia di turismo di cui al comma 1, l'assemblea provvede a nominare un altro membro.

3. I componenti del comitato esecutivo debbono avere adeguata esperienza nel settore turistico o essere in possesso di titoli di studio idonei a comprovare la loro competenza nello specifico settore.

4. Il comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata dell'assemblea.

5. Il comitato esecutivo attua gli indirizzi formulati dall'assemblea, adotta i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e tutti gli atti non espressamente attribuiti alla competenza dell'assemblea.

6. Il comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente.

7. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 20.

Presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi membri nella prima riunione di insediamento e dura in carica sino al rinnovo dell'assemblea ovvero sino alla elezione di un nuovo presidente; l'assemblea deve procedere a nuove elezioni quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

2. L'elezione è valida se ad essa partecipa la maggioranza dei componenti l'assemblea. E eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede l'assemblea e il comitato esecutivo, svolge funzioni di impulso dell'attività dell'azienda, vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'assemblea e dal comitato esecutivo.

4. Il presidente può adottare, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del comitato stesso nella seduta immediatamente successiva e comunque non oltre venti giorni dalla data di adozione; i provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono ratificati nei termini suddetti.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente eletto dal comitato esecutivo tra i suoi componenti.

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è unico per tutte le aziende, è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di turismo, e dura in carica cinque anni; è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui due designati dalla giunta regionale, che provvede altresì ad indicare il presidente del collegio, e uno designato dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione delle aziende, riferendone all'assemblea e formulando eventuali rilievi e suggerimenti.

3. I revisori si riuniscono periodicamente e possono assistere, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute dell'assemblea e del comitato esecutivo.

4. I revisori possono, in qualunque momento, effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli ed accedere a tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

5. I revisori sono tenuti a fornire alla Regione informazioni sulle ispezioni effettuate e, su richiesta della stessa, ogni informazione o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere per effetto della loro appartenenza al collegio.

Art. 22.

Indennità di carica, gettoni di presenza e trasferta

1. Al presidente compete un'indennità di carica la cui entità è determinata con deliberazione dell'assemblea, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

2. Ai membri del comitato esecutivo, compreso il presidente, spetta un gettone di presenza pari a lire 50.000 (€ 25,82) a seduta, nonché il rimborso di eventuali spese di trasferta, nella misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali.

3. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica annua ragguagliata al minimo previsto dalle tariffe dei dottori commercialisti; nel caso del presidente del collegio tale indennità è aumentata del 30 per cento.

4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta inoltre il rimborso delle eventuali spese, nella misura e con le modalità di cui al comma 2.

5. Le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui al comma 3 sono ripartite in parti uguali tra tutte le aziende, mentre i rimborsi di cui al comma 4, sono posti a carico delle aziende nell'interesse delle quali le trasferte sono state effettuate.

6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità e dei rimborsi sono in ogni caso posti a carico dei bilanci delle aziende.

7. L'ammontare delle indennità può essere ridefinito dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 23.

Controlli

1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il bilancio di previsione e il rendiconto sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità e diventano esecutive se, entro trenta giorni dalla loro ricezione, l'assessore regionale competente in materia di turismo non comunichi un provvedimento motivato di annullamento o non faccia richiesta di chiarimenti ai sensi del comma 2. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora, prima del decorso dello stesso termine, l'assessore dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

2. L'assessore può richiedere per una sola volta chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine per l'esercizio del controllo inizia nuovamente a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Art. 24.

Scioglimento degli organi delle aziende - Atti obbligatori

1. Gli organi delle aziende possono essere sciolti con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, in caso di gravi irregolarità amministrative, per gravi violazioni di legge, di regolamenti o di direttive regionali e per altre gravi disfunzioni o mancanze tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda; lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza del presidente e del comitato esecutivo.

2. Contestualmente al provvedimento di scioglimento, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, provvede alla nomina di un commissario per l'amministrazione dell'azienda.

3. I nuovi organi debbono essere nominati entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento.

4. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio, l'assessore regionale competente in materia di turismo diffida l'azienda a compierlo assegnando un congruo termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Art. 25.

Entrate delle aziende

1. Le entrate delle aziende sono costituite da:

- a) contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 28;
- b) finanziamenti, contributi e rimborsi degli enti locali, di altri enti pubblici e di privati;
- c) redditi e proventi patrimoniali;
- d) eventuali proventi derivanti dalle gestioni e dalle attività economiche di cui all'art. 14, comma 2.

Art. 26.

Gestione finanziaria e contabile

1. Le aziende deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e con l'osservanza dei principi di unità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Gli stanziamenti sul bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e rappresenta l'unità temporale della gestione; dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

6. Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

7. La gestione finanziaria è unica e sono vietate le gestioni di entrate e di spese non iscritte in bilancio.

8. Il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo.

9. La dimostrazione dei risultati di gestione del bilancio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio ed è deliberato entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.

10. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio e si conclude con la dimostrazione del contenuto contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo.

11. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

12. La giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi e le direttive tecniche concernenti ogni altro adempimento connesso alla gestione finanziaria e contabile delle aziende.

Art. 27.

Personale delle aziende

1. Il personale delle aziende appartiene al comparto unio del pubblico impiego della Valle d'Aosta e i relativi contatti regionali sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Al personale delle aziende si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 45/1995, da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

3. La dotazione organica delle aziende non può prevedere posti di qualifica dirigenziale.

Art. 28.

Fondo per il finanziamento delle aziende

1. Per il sostegno dell'attività delle aziende è istituito il fondo per il finanziamento delle AIAT, da ripartire come segue:

a) per il 42 per cento, in proporzione alla consistenza numerica degli uffici, calcolata attribuendo un punteggio sulla base dei seguenti criteri e tenuto conto che, fatta pari a 100 la somma dei punteggi relativi all'insieme delle aziende, la quota di finanziamento è ripartita in proporzione diretta al punteggio ottenuto da ciascuna azienda:

- 1) punti 1: alle sedi delle aziende;
- 2) punti 0,50: ad ogni ufficio IAT, situato presso le sedi delle aziende;
- 3) punti 0,25: per ciascun altro ufficio IAT, purché funzionante con carattere di continuità e a condizione che l'apertura al pubblico sia avvenuta entro la scadenza dell'esercizio finanziario precedente;

b) per il 40 per cento, in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le aziende;

c) per il 6 per cento, in proporzione diretta al numero dei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni Azienda, fatto pari a 100 il numero complessivo dei comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le aziende.

2. Una quota del 2 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

3. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui al comma 2, è ripartita in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle aziende.

4. Eventuali integrazioni, in corso di esercizio, del fondo di cui al comma 1 sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi con le modalità di cui al comma 1.

5. La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono istruite dalla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 2, sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'assessorato regionale competente in materia di turismo, che provvede entro il 30 giugno ad elaborare e a sottoporre alla giunta regionale le relative proposte di concessione del contributo richiesto.

6. In caso di costituzione di nuove aziende, alla determinazione del contributo regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti, si provvede con legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del fondo di cui al comma 1.

7. La giunta regionale può disporre la sospensione o la riduzione dei contributi qualora l'attività dell'azienda non sia conforme agli indirizzi e alle direttive regionali.

Sezione III

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Art. 29.

Definizione, costituzione e funzionamento

1. Assumono la denominazione di pro-loco le associazioni che si costituiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica di una località.

2. Presso l'assessorato regionale competente in materia di turismo è istituito l'elenco regionale delle associazioni pro-loco.

3. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, le pro-loco richiedenti debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) costituzione e funzionamento in località in cui non operi altra pro-loco iscritta nell'elenco regionale e che non sia sede di una azienda;

b) ambito operativo coincidente con l'intero territorio di un comune;

c) statuto approvato dal comune nel quale hanno sede.

4. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco regionale, la pro-loco interessata presenta all'assessorato regionale competente in materia di turismo apposita istanza, corredata di copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco nominativo dei soci.

5. L'assessorato, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, iscrive la pro-loco nell'elenco regionale.

6. Qualora sia accertata la sopravvenuta mancanza di taluna delle condizioni di cui al comma 3 o l'inosservanza dello statuto o il mancato o irregolare funzionamento degli organi della pro-loco per un periodo superiore a sei mesi, l'assessorato ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale.

7. Entro il 30 novembre di ogni anno, le pro-loco trasmettono i programmi delle manifestazioni che intendono svolgere nell'anno successivo all'azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna azienda, all'assessorato regionale competente in materia di turismo.

8. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto o di sovrapposizione tra le varie iniziative, l'azienda o l'assessorato possono chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.

9. In caso di mancata trasmissione dei programmi entro il termine di cui al comma 7 o in mancanza di accordo sulle modifiche da apportare, i contributi di cui all'art. 30, comma 2, sono ridotti del 30 per cento.

Art. 30.

Fondo per il finanziamento delle pro-loco

1. Per il sostegno dell'attività delle pro-loco è istituito il fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco, alla cui ripartizione partecipano tutte le pro-loco iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 29, comma 2, e che abbiano presentato, all'assessorato regionale competente in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma delle attività da svolgere durante l'esercizio in corso, corredato del bilancio delle entrate e delle uscite previste, della documentazione attestante di aver ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 29, commi 7 e 8, nonché del bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

2. L'80 per cento del fondo di cui al comma 1, è ripartito in parti uguali tra tutte le pro-loco aventi diritto; le eventuali somme da portare in diminuzione ai sensi dell'art. 29, comma 9, sono aggiunte a quelle oggetto di ulteriore ripartizione ai sensi del comma 4.

3. Una quota del 10 per cento è riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e regolarmente documentata.

4. La residua quota del 10 per cento, incrementata delle somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3, nonché le eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta agli introiti e ai contributi ottenuti da privati durante l'esercizio precedente e regolarmente iscritte in bilancio, fatto pari a 100 il totale di tali entrate ottenute nel medesimo periodo dall'insieme delle pro-loco.

5. La concessione dei contributi è disposta, con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo.

6. A decorrere dall'anno 2002 gli interventi a favore delle pro-loco saranno considerati trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

7. Allo scopo di attuare le disposizioni di cui al comma 6, la giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di trasferimento dei fondi alle pro-loco.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 29 gennaio 1987, n. 9;

b) 17 febbraio 1989, n. 14;

c) 2 marzo 1992, n. 4;

d) 24 giugno 1992, n. 33;

e) 12 gennaio 1994, n. 1;

f) 28 luglio 1994, n. 35.

Art. 32.

Disposizioni transitorie

1. Le aziende di promozione turistica (APT), regolarmente costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1987 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in aziende anche qualora, a seguito delle istanze di cui al comma 2, il loro ambito territoriale sia esteso al solo comune in cui le stesse hanno sede. Le aziende succedono in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle ex APT e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni inclusi negli ambiti territoriali delle ex APT possono richiedere la costituzione di nuove aziende o l'inclusione nell'ambito territoriale di altra azienda. La relativa istanza deve essere approvata da ciascuno dei comuni interessati ed inoltrata all'assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. L'istanza di cui al comma 2 è approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 13. Con il medesimo atto di approvazione, la giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, sentito il parere dei presidenti delle ex APT e dei sindaci dei comuni interessati, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la funzionalità delle ex APT e di non apportare sostanziali modifiche alla preesistente distribuzione sul territorio di beni ed attrezzature.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, sono nominati i nuovi organi delle aziende. Fino alla nomina, restano in carica gli organi delle ex API esistenti alla data del 31 dicembre 2000. Entro sessanta giorni dalla nomina dei nuovi organi, le aziende adeguano lo statuto e i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge; in attesa dell'adeguamento, si applicano le disposizioni, statutarie, e regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Scaduto il medesimo termine di cui al comma 2, i comuni che non siano inclusi nell'ambito territoriale di alcuna azienda hanno diritto di entrare a far parte di un'azienda il cui ambito territoriale sia ad essi limitrofo e che sia almeno parzialmente esteso sul territorio della comunità montana di appartenenza; a tal fine, il comune di Aosta si intende facente parte della comunità montana monte Emilius.

6. Per le finalità di cui al comma 1 i comuni interessati inoltrano la relativa istanza all'assessorato regionale competente in materia di turismo. Entro trenta giorni, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di turismo provvede, con proprio decreto, alla determinazione del nuovo ambito territoriale dell'azienda, con l'inclusione del territorio del comune richiedente e alla conseguente integrazione della composizione dell'assemblea.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dell'osservatorio regionale del commercio e del turismo, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11-bis, comma 8, della legge regionale n. 12/1999, inserito dall'art. 5 della presente legge, coincide con la durata della legislatura in corso.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata delle assemblee delle aziende coincide con la durata della legislatura regionale in corso.

9. Le pro-loco che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 26 della legge regionale n. 9/1987 sono iscritte di diritto all'elenco regionale di cui all'art. 29, comma 2.

Art. 33.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in complessive lire 18.000 milioni trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno medesimo:

a) quanto a lire 11.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64100 (Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche);

b) quanto a lire 6.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64300, la cui descrizione è così modificata:

«Fondo per il finanziamento delle AIAT»;

c) quanto a lire 1.000 milioni nello stanziamento iscritto nel capitolo 64301 (Fondo per il finanziamento delle pro-loco).

2. A decorrere dall'anno 2002 gli oneri per l'applicazione della presente legge saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 15 marzo 2001.

VIÉRIN

01R0400

REGOLAMENTO REGIONALE 24 aprile 2001, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 (Regolamento della biblioteca regionale di Aosta).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 19 del 2 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 3 (Regolamento della biblioteca regionale di Aosta) è sostituito dal seguente:

«2. E consentito il prestito di tutti i documenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad eccezione dei seguenti:

- a) documenti di consultazione;
- b) documenti del fondo locale;
- c) documenti dell'emeroteca;
- d) libri rari e libri preziosi.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 31/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Si possono prendere in prestito fino ad un massimo di dodici documenti.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 3/1998 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito di quanto previsto al comma 3, il dirigente stabilisce, per ogni tipologia di documento, il numero massimo di documenti prestabili nonché la durata massima dei relativi prestiti.».

Art. 2.

Modifica all'art. 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Non sono accettate le richieste di rinnovo del prestito:

- a) per i documenti più richiesti;
- b) per i documenti audiovisivi;
- c) per le risorse elettroniche;
- d) per le novità editoriali;
- e) nel caso di restituzione dei documenti con ritardo.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9

1. Il comma 3 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«3. L'utente che ha prenotato un documento deve ritirarlo entro cinque giorni dal momento in cui quest'ultimo è rientrato.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 3/1998 è inserito il seguente:

«3-bis. Il dirigente stabilisce limitazioni alla prenotazione nel caso di:

- a) documenti richiesti con particolare frequenza;
- b) novità editoriali.».

Art. 4.

Modifica all'art. 10

1. Il comma 6 dell'art. 10 del regolamento regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«6. Sono esclusi dal prestito interbibliotecario regionale i seguenti documenti della biblioteca regionale:

- a) le pubblicazioni anteriori al 1900;
- b) le tesi di laurea;
- c) i testi di consultazione;
- d) le novità editoriali.».

Art. 5.

Modifica all'art. 11

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 3/1998, è inserito il seguente:

«1-bis. La biblioteca, in qualità di centro della rete, cura il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale per le biblioteche del sistema bibliotecario regionale.».

Art. 6.

Modifica all'art. 13

1. Il comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Durante le visite scolastiche l'insegnante iscrive i singoli allievi, i quali possono subito prendere in prestito dei documenti. L'insegnante risponde dei prestiti effettuati.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 15

1. Il comma 3 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 3/1998 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 15 del regolamento regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«4. È vietata la duplicazione, con qualsiasi mezzo, dei documenti dati in prestito.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 aprile 2001.

VIÉRIN

01R0401

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria).

*Pubblicata nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)*

(Omissis).

01R0410

LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2001, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

*Pubblicata nel suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 2001)*

(Omissis).

01R0411

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001).

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2001)*

(Omissis).

01R0230

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2001, n. 5.

Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001.

*(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 2001)*

(Omissis).

01R0317

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7.

Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche venete.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 10 aprile 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

La Regione del Veneto riconosce alle associazioni ornitologiche venete il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali e culturali della tradizione ornitologica del Veneto; tale ruolo si estrinseca in particolare in:

- a) iniziative a carattere associativo per il miglioramento delle razze e delle varietà in campo ornitologico;
- b) iniziative di carattere culturale e ricreativo, nonché organizzazione di manifestazioni ornitologiche sia a carattere locale o regionale, sia a carattere nazionale ed internazionale;
- c) iniziative di sensibilizzazione e di informazione educativa volte alla conservazione delle specie ornitiche, specialmente quelle in via di estinzione o utili all'agricoltura;
- d) iniziative volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento.

Art. 2.

Albo della associazioni ornitologiche

- 1. È istituito presso la giunta regionale l'albo regionale delle associazioni ornitologiche venete.
- 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale delibera sulle modalità per la iscrizione all'albo.
- 3. Sono requisiti necessari per la iscrizione all'albo:
 - a) la previsione del perseguimento di una o più delle iniziative di cui all'art. 1;
 - b) la presenza di sede operativa ubicata nella Regione Veneto.
- 4. L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per accedere ai contributi di cui alla presente legge, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4.

Art. 3.

Contributi alle associazioni ornitologiche

- 1. Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge le associazioni ornitologiche iscritte all'albo formulano programmi di attività che rientrano nelle iniziative previste dall'art. 1.
- 2. Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma precedente, sono presentate al presidente della giunta regionale.
- 3. La giunta regionale definisce ogni anno modalità e termini per la presentazione delle domande e i criteri di riparto dei contributi.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In sede di primo esercizio di applicazione della presente legge le associazioni ornitologiche, per fruire dei contributi di cui al precedente art. 3, devono dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione all'albo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 200 milioni per l'anno 2001, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 80210, denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 4 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2001 e contemporanea istituzione nel medesimo del capitolo n. 75062 denominato «Contributi alle associazioni ornitologiche venete» con lo stanziamento di lire 200 milioni per competenze e per cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2001.

GALAN

01R0387

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 10 aprile 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4-*bis* dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dal comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 è sostituito:

«4-*bis*. L'ente locale titolare dei servizi esercitati dalla società derivante dalla trasformazione di cui al comma 4, può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla data di costituzione della società.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 2001.

GALAN

01R0388

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2001, n. 12.

Disciplina dell'attività contrattuale regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 16 marzo 2001)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI E DI PRINCIPIO****Art. 1.***Ambito oggettivo*

1. La presente legge disciplina la formazione dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di IVA, sia inferiore a quello previsto per l'applicazione delle normative europee.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure contrattuali per forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto dal comma 1, qualora disciplinino fattispecie non regolate da normative europee, ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse.

3. La presente legge si applica in caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi quando le forniture o i servizi assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento dell'importo globale.

4. Gli articoli 13, 14, 15, 26 e 33 della presente legge si applicano anche all'attività contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori.

Art. 2.*Ambito oggettivo*

1. Sono soggetti alla presente legge i contratti stipulati dalle strutture competenti:

a) della giunta regionale;

b) degli enti, aziende e agenzie regionali, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a conformare, ove necessario, i rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

3. Per il consiglio regionale la disciplina dell'attività contrattuale è stabilita nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

4. I soggetti di cui al presente articolo sono di seguito denominati «amministrazioni aggiudicatrici».

Art. 3.*Programmazione dell'attività contrattuale*

1. Lo svolgimento dell'attività contrattuale si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento e della programmazione delle forniture e dei servizi.

2. La giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all'art. 2 deliberano, entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, il proprio programma annuale dei contratti, relativo all'acquisizione di forniture e servizi con esclusione di quelli da acquisire in economia ai sensi dell'art. 22.

3. Il programma, aggiornato periodicamente, contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione delle normative europee, con l'indicazione dell'importo presunto, dei tempi previsti per l'avvio della procedura e delle strutture competenti.

4. Il programma è accompagnato da una relazione sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente che illustra i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

5. Il programma approvato dalla giunta regionale è trasmesso al consiglio, unitamente all'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente.

6. Il programma è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione Toscana. Della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

7. Se circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma e l'urgenza non ne consente il previo adeguamento, il dirigente di cui all'art. 4 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa competente in materia di contratti, ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 5.

Art. 4.*Dirigente responsabile del contratto*

1. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa nelle cui attribuzioni ricade, per materia, l'oggetto del contratto è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.

2. Il dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare.

3. Il dirigente in relazione alla procedura individuata provvede:

a) all'indizione della gara, all'approvazione del bando e del capitolato speciale di appalto;

b) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, all'approvazione della lettera d'invito;

c) all'approvazione del risultato della gara, all'affidamento e stipula del contratto.

4. Il dirigente responsabile del contratto, nel limite dell'impegno assunto costituente il valore economico del contratto, liquida la spesa, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali; può, inoltre, operare quale funzionario delegato al pagamento secondo le disposizioni della legge regionale in materia di aperture di credito.

5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si siano verificate inadempienze del contraente oppure fatti rilevanti da tenere in considerazione in iniziative contrattuali analoghe, il dirigente trasmette un'apposita relazione al coordinatore ed alla struttura competente in materia di contratti.

Art. 5.*Il responsabile del procedimento contrattuale*

1. Il dirigente di cui all'art. 4, qualora non ritenga di riservare a se stesso la funzione di responsabile del procedimento, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il responsabile del procedimento contrattuale.

2. Il responsabile del procedimento contrattuale esercita le funzioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e dalla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

3. Il responsabile del procedimento contrattuale, se accerta l'esistenza di fatti, atti od omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase dell'esecuzione, ne dà comunicazione scritta al dirigente responsabile del contratto.

Art. 6.

Capitolati di oneri

1. La giunta regionale approva, con deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.

2. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi.

3. Il dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d'appalto relativo al singolo contratto contenente almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto della fornitura o del servizio;
- b) caratteristiche tecnico-merceologiche della prestazione;
- c) importo stimato della spesa sulla base di perizie tecniche aggiornate;
- d) criterio di aggiudicazione;
- e) decorrenza e durata del contratto;
- f) modalità di esecuzione, termini e luogo di consegna;
- g) modalità di controllo, verifica e collaudo;
- h) penalità applicabili in caso di inadempienze;
- i) termini e modalità di pagamento;
- j) ogni altro obbligo posto a carico dei contraenti.

Art. 7.

Acquisti centralizzati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione ed economicità, di miglioramento dei livelli di servizio e di semplificazione dei procedimenti, hanno facoltà di avvalersi, anche per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, delle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), art. 26 e della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), art. 59, comma 5.

2. Il dirigente deve motivare il provvedimento con cui procede all'acquisizione di beni o servizi a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle previste nelle suddette convenzioni.

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I

NORME COMUNI

Art. 8.

Procedure di scelta del contraente

1. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si avvalga delle convenzioni di cui all'art. 7, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

- a) procedure aperte (asta pubblica);
- b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso);
- c) procedure negoziate (trattativa privata, spese in economia), nei casi espressamente consentiti dalla presente legge.

2. Si intende per:

- a) asta pubblica; la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;
- b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione;

c) appalto concorso, la procedura per l'aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione, che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

d) trattativa privata, la procedura nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

e) spese in economia, la procedura utilizzabile per tipologie espressamente individuate di beni e servizi, nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Criteri di aggiudicazione

1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:

- a) al prezzo più basso;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara e nel caso di procedure ristrette o negoziate, anche nella lettera di invito.

3. In caso di gara indetta con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lettera b) gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati in ordine decrescente di importanza unitamente ai rispettivi punteggi; all'elemento prezzo non può essere attribuito un valore inferiore al cinquanta per cento del punteggio globale, salvo che nella procedura di appalto concorso, o in presenza di specifici motivi da indicare espressamente, con riferimento alla particolarità della fornitura o del servizio.

Art. 10.

Forme di pubblicità

1. Nei casi in cui si proceda ad asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando il dirigente responsabile del contratto dispone la pubblicazione del bando di gara in forma integrale nel B.U.R.T. e per estratto su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale. Il dirigente responsabile può attuare ulteriori forme di pubblicità del bando, tenuto conto dell'oggetto della gara.

2. La pubblicazione del decreto di aggiudicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, effettuata ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1996, n. 18); tiene luogo dell'avviso di aggiudicazione.

3. Ogni semestre, la struttura competente in materia di contratti provvede alla pubblicazione in forma cumulativa dell'avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato in forma integrale *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

4. Forme di pubblicità telematica possono sostituire le pubblicazioni previste dal presente articolo nei limiti stabiliti dalla legge statale.

Art. 11.

Cause di esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

h) che si trovano in altra condizione prevista dalla legge statale come causa di esclusione.

2. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, accertata con decreto motivato dal dirigente responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;

b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.

*Capo II**PROCEDURE APERTE E RISTRETTE*

Art. 12.

Disposizioni generali

1. L'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in conformità con quanto previsto nel bando di gara.

2. Le domande di partecipazione e le offerte non vincolano le amministrazioni aggiudicatrici.

3. I soggetti concorrenti possono essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati relativamente ai requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

4. Nelle procedure ristrette gli inviti a gara sono diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato entro settanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

5. A pena di inammissibilità le offerte, insieme ai documenti richiesti, devono pervenire alla casella postale dell'ufficiale rogante, o essere consegnati a mano all'indirizzo, secondo le prescrizioni ed i termini indicati nel bando o nella lettera d'invito.

6. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

7. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

8. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

9. Ove non siano state presentate almeno due offerte la gara è dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta da motivarsi in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.

10. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate previa verbalizzazione delle sedute svolte e chiusura della documentazione in apposito plico sigillato.

Art. 13.

Rilevazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono tutti i dati necessari per la partecipazione alle gare tramite apposite schede di rilevazione compilate a cura dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante della medesima sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

2. La scheda di rilevazione sostituisce la relativa documentazione ai fini della valutazione della domanda di partecipazione.

3. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base di criteri di valutazione predeterminati nel bando, riferiti a requisiti minimi, di norma consistenti in un punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

4. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone schede tipo di rilevazione. Nell'ambito di tali schemi il dirigente responsabile del contratto approva, unitamente al bando di gara, la scheda pertinente.

Art. 14.

Presidenza delle gare

1. Le funzioni di presidente di gara sono svolte da un dirigente del ruolo unico regionale designato:

a) per la giunta regionale con decreto del coordinatore competente in materia di contratti;

b) per il consiglio regionale e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

Art. 15.

Ufficiale rogante

1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

2. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con decreto del coordinatore competente in materia di contratti, a dipendenti inquadrati nella categoria D del ruolo unico regionale, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico-amministrativa e ne è responsabile.

5. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario delle commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

6. Il consiglio regionale e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della giunta regionale per la propria attività contrattuale.

7. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale disciplina:

a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e la valutazione della idonea preparazione professionale;

b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;

c) il numero massimo degli incaricati della funzione;

d) le modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;

e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;

f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.

Art. 16.

Asta pubblica

1. Quando si procede ad asta pubblica il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure aperte allegato al regolamento di cui all'art. 34.

2. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

3. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell'offerta:

- a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto;
- b) indicazione dell'importo complessivo;
- c) offerta a prezzi unitari.

4. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all'offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.

5. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 3, lettera c), ai concorrenti è inviato, unitamente alla lettera di invito, un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato.

6. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.

7. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa un'apposita commissione tecnica provvede all'individuazione della migliore offerta sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati, con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

8. La commissione tecnica è composta dal presidente di gara di cui all'art. 14 che la presiede e da due membri nominati con decreto dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

9. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica.

10. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede:

- a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;
- b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;
- c) alla valutazione dell'offerta economica con le modalità stabilite nel capitolato speciale;
- d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

11. Nelle procedure di cui al comma 7, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 17.

Licitazione privata

1. Quando si procede a licitazione privata il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all'art. 34.

2. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 18.

Appalto concorso

1. Quando si procede ad appalto concorso il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all'art. 34.

2. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nel B.U.R.T.; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

4. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede apposita commissione interdisciplinare sulla base degli elementi di valutazione indicati con il relativo punteggio nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

5. La commissione è composta da tre o cinque membri ed è nominata con decreto del dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

6. Quando tra i dipendenti non vi siano professionalità adeguate per la natura della prestazione dedotta in contratto, il dirigente responsabile nomina esperti esterni all'amministrazione aggiudicatrice; a tal fine richiede la designazione di una rosa di nominativi agli ordini e collegi professionali competenti per materia, ove esistenti, e procede al sorteggio. In assenza di designazione il dirigente procede alla nomina in conformità a quanto disposto dall'art. 24.

7. Prima della seduta pubblica di gara la commissione interdisciplinare, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

8. Il presidente di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione interdisciplinare di cui al comma 7, procede all'ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione stessa.

9. La commissione interdisciplinare, in una o più sedute riservate, procede all'esame del progetto e dall'attribuzione dei relativi punteggi.

10. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle offerte, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale e li trasmette alla commissione.

11. La commissione interdisciplinare, in seduta riservata, esamina le offerte economiche assegna il relativo punteggio e propone l'aggiudicazione al dirigente responsabile del contratto.

12. La commissione può, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed integrazioni.

13. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

Art. 19.

Anomalia dell'offerta

1. Quando l'offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anormale o gravi squilibri fra i prezzi unitari, anche su segnalazione del dirigente responsabile del contratto il presidente di gara o la commissione, nei casi di cui agli articoli 16, 17 e 18, chiede per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue. Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.

Capo III

PROCEDURE NEGOZiate

Art. 20.

Trattativa privata

1. Si procede a trattativa privata plurima nei seguenti casi:

a) quanto si tratta di spesa il cui importo presunto non superi 100 mila euro, al netto di IVA;

b) quando l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso siano stati esperiti infruttuosamente o siano andati deserti purché le condizioni dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

c) quando per l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, espressamente riconosciuti e motivati, non possono essere osservati i termini per l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso.

2. Alla trattativa di cui al comma 1 sono invitati un congruo numero di soggetti, iscritti all'albo dei fornitori della regione Toscana di cui all'art. 23, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque in numero non inferiore a tre.

3. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto solo dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare la propria offerta sull'oggetto come ridefinito.

4. Si procede a trattativa privata diretta nei seguenti casi:

a) quando si tratta di acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di macchine, strumenti e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

b) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale;

c) quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventate necessarie per la fornitura oggetto del contratto a condizione che non possano venire separate sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale e quando il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale;

d) quando si tratta di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali allorché le caratteristiche funzionali del bene da locare rendono ingiustificate forme preliminari di pubblicità.

Art. 21.

Trattativa privata preceduta da bando di gara

1. Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

a) in casi eccezionali quando la natura della fornitura o del servizio non consente la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione;

b) in caso di concorso di progettazione, inteso a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, con o senza assegnazione di premi.

2. Il dirigente responsabile del contratto nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) redige il bando in conformità allo schema di bando per procedure negoziate allegato al regolamento di cui all'art. 34. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ovvero a trenta giorni qualora sia prevista direttamente l'acquisizione dell'offerta.

3. Il dirigente responsabile del contratto nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b) redige il bando in conformità allo schema di bando per concorso di progettazione allegato al regolamento di cui all'art. 34; i progetti, presentati in modo anonimo, sono valutati da una commissione giudicatrice. Qualora ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare al vincitore, se in possesso dei requisiti richiesti, il servizio cui il progetto si riferisce; tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando di gara.

Art. 22.

Spese in economia

1. Nel limite di importo di 30 mila euro, al netto di I.V.A., possono essere eseguite in economia forniture e servizi necessari per il funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici che hanno il carattere di spesa corrente.

2. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva le tipologie delle spese in economia per forniture e servizi e la loro disciplina.

3. Alle spese in economia provvede il dirigente responsabile della struttura competente per materia con ordinativi diretti al fornitore.

4. Gli ordinativi diretti al fornitore costituiscono atto per l'assunzione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 (Ordinamento contabile regionale), art. 110; l'apposizione del visto contabile di registrazione dell'impegno, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1977, art. 111, sull'ordinativo è condizione necessaria per procedere alla richiesta di fornitura o servizio.

Art. 23.

Albo dei fornitori della regione Toscana

1. L'Albo dei fornitori della regione Toscana, di seguito denominato albo, contiene l'elenco dei soggetti idonei per specializzazione capacità e serie a concorrere alle varie forniture e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici delle amministrazioni aggiudicatrici, per le fattispecie di cui agli articoli 20 e 22.

2. Il regolamento di cui all'art. 34 disciplina l'impianto l'aggiornamento e la tenuta dell'albo della regione Toscana.

3. Il consiglio regionale e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), hanno facoltà di istituire un proprio albo, con autonoma e distinta gestione.

Art. 24.

Incarichi professionali e di consulenza e ricerca

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali, conferiti a persone fisiche che esercitano l'attività professionale individualmente o in forma associata secondo la normativa vigente per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all'acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Regione.

3. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, eccezionalmente quando siano comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:

a) prestazione di alta specializzazione;

b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

4. Gli incarichi professionali il cui valore stimato sia inferiore a 40 mila euro, al netto di I.V.A., sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto, previa valutazione del *curriculum* del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento.

5. Gli incarichi di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia inferiore a 20 mila euro, al netto di I.V.A., sono conferiti con decreto del dirigente responsabile del contratto a soggetti pubblici, o a soggetti privati, previa valutazione comparativa dei requisiti tecnico organizzativi eventualmente richiesti dei *curricula* dei professionisti che svolgeranno l'incarico e della congruità degli elementi economici. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nel decreto di conferimento.

6. Gli incarichi professionali di consulenza e di ricerca il cui valore stimato sia superiore ai limiti indicati, rispettivamente, ai commi 4 e 5, sono conferiti mediante trattativa privata preceduta da bando di gara con le modalità di cui all'art. 21. L'offerta migliore è individuata tramite la valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei *curricula*, dei professionisti che svolgeranno l'incarico.

7. I *curricula* devono evidenziare le esperienze più significative, in un massimo di cinque, attinenti all'incarico da conferire.

8. In deroga a quanto disposto al comma 6 si procede ad affidamento diretto:

a) nei confronti di enti, aziende, agenzie ed istituti regionali, quando lo svolgimento dell'incarico rientra nelle competenze e finalità previste dalle rispettive leggi istitutive;

b) quando è motivato che un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico.

TITOLO III IL CONTRATTO

Art. 25.

Cauzione

1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette la costituzione della cauzione provvisoria è richiesta solo per l'aggiudicatario.

2. La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:

a) deposito presso il tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benessere dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) deposito presso il tesoriere di titoli di stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;

c) prestazione di specifica fidejussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati ivi comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.

3. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto ovvero fino all'eventuale annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per cause a lui non imputabili, l'amministrazione a titolo di penalità incamera la cauzione.

5. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario si converte in cauzione definitiva e viene svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

6. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'amministrazione.

7. Nelle procedure negoziate di norma non è richiesta la costituzione di cauzione; la cauzione, ove prevista, deve essere costituita in una delle forme di cui al comma 2.

Art. 26.

Stipula dei contratti

1. La stipula dei contratti avviene di norma entro trenta giorni dall'approvazione dei risultati della gara.

2. Qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la conclusione del contratto il dirigente responsabile, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

3. I contratti possono essere stipulati:

a) in forma pubblico amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante, a norma delle vigenti disposizioni;

b) a mezzo di scrittura privata;

c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta delle amministrazioni aggiudicatrici;

d) a mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

4. È consentito l'utilizzo della firma elettronica nei casi e con le forme previste dalle normative in vigore.

Art. 27.

Durata dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi.

2. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata in corso di esecuzione degli stessi, salvo che non si tratti di proroga.

3. Il ricorso alla proroga deve essere previsto nel contratto ed è attivabile esclusivamente:

a) quando, in presenza di eventi imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali di durata del contratto; in tali casi il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione;

b) al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto.

4. Il rinnovo dei contratti è ammesso in conformità alla normativa statale vigente in materia; può essere attivato una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore alla durata del contratto originario.

Art. 28.

Anticipazione e revisione prezzi

1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati qualora lo consenta la normativa statale vigente nelle forme e nei modi da questa stabiliti.

2. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica e continuata la revisione prezzi è ammessa in conformità alla normativa statale vigente in materia.

Art. 29.

Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa statale vigente in materia.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto le parti della prestazione che non sono subappaltabili ed il concorrente indica in sede di offerta le parti della prestazione che intende subappaltare.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 30.

Aumento o diminuzione della prestazione

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente vi è tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, il dirigente responsabile del contratto provvede, previo consenso del contraente, alla stipula di un atto aggiuntivo nella stessa forma del contratto originario; in ogni caso non può essere superato il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario. Ai fini del rispetto di tale limite devono essere considerati anche gli importi delle eventuali variazioni di cui al comma 1.

Art. 31.

Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

Art. 32.

Verifica e collaudo

1. Le forniture e i servizi oggetto del contratto sono sottoposte prima della liquidazione della spesa, a verifica secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

2. Qualora l'oggetto del contratto riguardi forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione nominata con decreto del dirigente responsabile del contratto e composta da tre esperti scelti tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale.

3. Ai dipendenti nominati nelle commissioni di collaudo si applica la legge regionale 27 marzo 2000 n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), art. 62.

4. Qualora tra i dipendenti non ci siano professionalità adeguate alla commissione di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 6.

5. Non possono essere membri della commissione di collaudo coloro che hanno avuto parte nel procedimento contrattuale o si trovano in posizione di conflitto di interessi.

6. Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente dei danni causati all'amministrazione aggiudicatrice dall'inosservanza delle norme e prescrizioni che regolano l'attività di collaudo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della presente legge è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le informazioni relative all'attività contrattuale sono organizzate dalla regione Toscana in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa da detti soggetti.

3. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) la giunta regionale individua con regolamento i dati attinenti a provvedimenti giudiziari di cui alla legge n. 675 del 1996, art. 24 ritenuti strettamente pertinenti, rispetto alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e determina le operazioni eseguibili.

Art. 34.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta apposito regolamento di attuazione che disciplina in particolare:

a) i contenuti minimi dei bandi di gara con riferimento alle procedure aperte ristrette e negoziate;

b) l'impianto l'aggiornamento e la tenuta dell'albo, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 3.

2. Successivamente all'emanazione della disciplina statale in materia la giunta regionale integra il regolamento di cui al comma 1 con disposizioni attuative concernenti.

a) le forme di pubblicità legale da attuarsi tramite strumenti informatici e telematici;

b) le procedure per l'acquisizione in via elettronica e informatica di beni e servizi;

c) le modalità applicative della firma elettronica nell'attività contrattuale.

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o di relativi contratti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34 per le spese in economia di forniture e servizi si applicano le disposizioni approvate dalla giunta regionale con deliberazione 24 aprile 1996 n. 513, così come modificate con deliberazione della giunta regionale 27 settembre 1996, n. 659.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34, la tenuta dell'Albo dei fornitori è effettuata ai sensi del disciplinare approvato dalla giunta regionale con deliberazione 30 settembre 1996, n. 1274.

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 luglio 1972, n. 21 norme per il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 62, quinto comma, dello statuto;

b) legge regionale 6 aprile 1995 n. 38 (Disciplina delle competenze in materia di provveditorato ed economato);

c) legge regionale 25 maggio 1996, n. 4 (Disposizioni di semplificazione per la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica);

d) legge regionale 19 marzo 1996, n. 22 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) e successive modificazioni;

e) art. 29 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54 (Disciplina dell'attività contrattuale della regione).

Art. 37.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e successive modifiche, al regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e successive modifiche, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze 8 marzo 2001

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 febbraio 2001.

01R0368

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 13.

Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'arcipelago Toscano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 23 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire la disponibilità di risorse idriche adeguate e consentire la progressiva riduzione degli approvvigionamenti tramite navi cisterna, è concesso un contributo straordinario di L. 8.659.000.000 - (€ 4.472.000,29) agli enti locali delle isole dell'arcipelago toscano e ai gestori del servizio idrico nelle medesime isole.

2. Il contributo di cui al comma 1, è destinato alla realizzazione di interventi per aumentare la disponibilità di risorse idriche, risanare e completare le infrastrutture di adduzione e distribuzione, e in particolare a:

- a) manutenzione straordinaria della condotta sottomarina dell'Isola d'Elba;
- b) manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento delle reti di distribuzione;
- c) valorizzazione e utilizzazione ottimale delle risorse idriche locali;
- d) potenziamento impianti di dissalazione;
- e) realizzazione impianti di potabilizzazione.

Art. 2.

Criteri di riparto

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione i criteri per l'assegnazione, il riparto e le modalità di erogazione dei contributi e ne dà comunicazione alla commissione consiliare competente.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio dell'anno 2001 al cap. 28471 con conseguente modifica dell'oggetto del medesimo: cap. 24871 «Interventi straordinari per la tutela ed il potenziamento delle risorse idropotabili dell'arcipelago toscano» (legge regionale 15 marzo 2001, n. 13).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 marzo 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 marzo 2001.

01R0369

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2001, n. 14.

Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) Modifiche. Riesame.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 2 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui al comma 3 devono essere utilizzate solo da imprese o soggetti in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 2».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 è sostituita dalla seguente:

«a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, le caratteristiche e le destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi quelli collocati presso palestre ed alberghi».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 2001

MARTINI

La presente legge, approvata dal consiglio regionale il 19 dicembre 2000, è stata dallo stesso riapprovata, a seguito del rinvio pronunciato dal Governo e trasmesso dal commissario del Governo con nota protocollo n. 2.75.1480/00 del 22 gennaio 2001, nella seduta del 28 febbraio 2001 con modifiche e con la maggioranza assoluta di cui al quarto comma dell'art. 127 della Costituzione, ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 marzo 2001.

01R0371

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Manneli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55